

# COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

*Provincia di Imperia*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Registro delle deliberazioni

N. \_\_\_\_\_ di Prot.

N. \_\_\_\_\_ Reg. Pubbl.

**OGGETTO:** D.Lgs. 28/09/98 n. 360. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2016.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile, alle ore 21.00, in San Bartolomeo al Mare, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presente	Assente
URSO Valerio	Sindaco-Presidente	1	
LANTERO Laura	Consigliere		1
NEGLIA Maria Giacinta	Consigliere	2	
FEDOZZI Sandro	Consigliere	3	
BARRECA Giovanni	Consigliere	4	
DECARO Ilaria	Consigliere	5	
RAGNI Adriano	Consigliere	6	
AUTERI Claudio	Consigliere	7	
ARIMONDO Laura	Consigliere		2
FRANCESCHINI Paola	Consigliere	8	
LOSNO Irma	Consigliere	9	
TERRIZZANO Cristina	Consigliere	10	
BRIVIO Flavio	Consigliere	11	

Assiste il Segretario Comunale Sig. GERMANOTTA Dott. Antonino

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

**Oggetto:** D.Lgs. 28/09/98 n. 360. *Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2016.*

La pratica all'ordine del giorno viene brevemente illustrata dal Responsabile Area Finanziaria, **Dott. ACCORDINO Davide**: "Anche in questo caso si conferma l'aliquota prevista ormai da parecchi anni, lo 0,60. Il gettito è abbastanza stabilizzato: siamo intorno ai 185-190.000 euro, per cui l'Amministrazione ha deciso di confermare l'aliquota anche per il 2016".

Segue l'intervento del **CONS. FRANCESCHINI**: "C'era possibilità di modificarla? Ho fatto questa domanda proprio perché è stato posto dalla Finanziaria il vincolo del non aumento delle aliquote con la sola eccezione della TARI, di conseguenza, il fatto di mantenere a 0,60 l'addizionale, tutto considerato è una scelta abbastanza obbligata. Tutto qui".

**Dopo di che,**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che allegato alla deliberazione in argomento è stato espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67 il parere favorevole da parte del Responsabile del servizio interessato, **Dr. Accordino Davide**, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Visto** l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11.(.) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.*

**Visto** il regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 17/04/2008;

**Atteso** che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2016, alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato nonché la necessità di garantire i vincoli derivanti dal rispetto del pareggio di bilancio, rendono necessario reperire le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.*

147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;

b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 in data 29.07.2015 con la quale è stata approvata l'aliquota di compartecipazione per l'anno 2015 nella misura di 0,60 punti percentuali;

Ritenuto necessario, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio, proporre al Consiglio comunale di stabilire per l'anno 2016, la quota variabile dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,60%;

Quantificato presuntivamente in € 190.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Richiamati:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera n. 37 del 07.04.2016, immediatamente eseguibile, di proposta di determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**PROCEDUTOSI** a votazione, per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI:	11
ASTENUTI:	zero
VOTANTI:	11
FAVOREVOLI:	11
CONTRARI:	zero

in conformità,

#### DELIBERA

1. di determinare per l'esercizio finanziario 2016, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di 0,60 punti percentuali;
2. di dare atto del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;
3. di quantificare presuntivamente in € 190.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Indi, con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:

PRESENTI:	11
ASTENUTI:	zero
VOTANTI:	11
FAVOREVOLI:	11
CONTRARI:	zero

in conformità



#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

(Urso Valerio)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(GERMANOTTA Dott. Antonino)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12 MAG. 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare li, 12 MAG. 2018



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(ALONZO Dott. Pier Luigi)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 29 APR. 2018

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n. 267

ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 agosto 2000 n. 267 (immediata eseguibilità)

San Bartolomeo al Mare li, 12 MAG. 2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(ALONZO Dott. Pier Luigi)



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE  
(Provincia di Imperia)

Allegato alla Deliberazione n. 5 del 29/04/15

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE / DEL CONSIGLIO COMUNALE**


**OGGETTO:** D.Lgs. 28/09/98 n. 360. Determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2016.

**PARERI ART. 49 – COMMA 1 – T.U. 18.08.2000 N.267**

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:**

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parere **favorevole** / ~~contrario~~ alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*



**AREA AMMINISTRATIVA:**

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere **favorevole** / ~~contrario~~ alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO*

**AREA TECNICA:**

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere **favorevole** / ~~contrario~~ alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO*

**AREA VIGILANZA:**

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere **favorevole** / ~~contrario~~ alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA*